

**CODICE ETICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
MONOCRATICO**

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente codice etico reca i principi-guida del comportamento dell'organismo monocratico indipendente di valutazione della performance e specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza cui esso è tenuto.

L'attività del componente unico deve essere conforme alla posizione di autonomia e indipendenza riconosciuta all'O.I.V., all'imparzialità e alla trasparenza dell'attività amministrativa, nonché al rispetto degli obblighi di riservatezza.

L'Organismo conforma la propria attività ai principi del presente codice nonché anche alle disposizioni specificamente dettate per esso.

Art. 2

(Valori del codice etico)

Il presente codice s'informa ai valori di lealtà, imparzialità, legalità, integrità, indipendenza e trasparenza.

Art. 3

(Disposizioni generali)

Il componente unico dell'O.I.V.:

- ✓ si impegna a rispettare il codice e a tenere una condotta ispirata ai suoi valori, evita ogni situazione di conflitto di interesse, anche potenziale;
- ✓ conforma la propria attività ai criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia.

Dedica al lavoro d'ufficio tutto il tempo e l'impegno necessari per svolgere le attività ed i compiti assegnati. Cura la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

Art. 4 (Imparzialità)

Il componente dell'O.I.V. agisce con imparzialità, evita trattamenti di favore e disparità di trattamento, prediligendo, in particolare nell'attività valutativa delle prestazioni del personale dell'Ente, l'adozione di criteri che rendano la valutazione più oggettive a possibile.

Si astiene dall'effettuare pressioni indebite e le respinge, adotta iniziative e decisioni in assoluta trasparenza ed evita di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

Nei rapporti con i soggetti interessati alla sua attività, non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Art. 5 (Integrità)

Il componente dell'O.I.V. non utilizza l'ufficio per perseguire fini o per conseguire benefici privati e personali, non si avvale della posizione che ricopre nell'ufficio per ottenere utilità o benefici nei rapporti esterni e, nei rapporti privati, evita di dichiarare o di lasciare intendere la propria posizione nei casi in cui tale menzione non risponda ad esigenze obiettive.

Non fa uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività d'ufficio, per realizzare profitti o interessi privati.

Luogo, data

FIRMA